

Milano



Comune  
di Milano

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 4 marzo 2013  
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 9 marzo 2017

## SOMMARIO

### **TITOLO I° Disposizioni Generali**

- Articolo 1 – Oggetto
- Articolo 2 – Modi di esercizio dell'attività
- Articolo 3 – Concessione di posteggio
- Articolo 4 – Tariffe per la concessione di suolo pubblico e modalità di pagamento
- Articolo 5 – Utilizzo del posteggio
- Articolo 6 – Disciplina degli orari
- Articolo 7 – Commissione Consultiva commercio su aree pubbliche e altre forme di consultazione

### **TITOLO II° Mercati Settimanali Scoperti**

- Articolo 8 – Istituzione, spostamento, soppressione e trasferimento dei mercati
- Articolo 9 – Modi di utilizzo del posteggio e di vendita
- Articolo 10 – Trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato
- Articolo 11 – Scambio reciproco di posteggio
- Articolo 12 – Utilizzo di posteggi contigui
- Articolo 13 – Divieto di circolazione veicolare nell'area di mercato
- Articolo 14 – Posteggi destinati alla vendita di prodotti ittici freschi
- Articolo 15 – Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Articolo 16 – Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria

### **TITOLO III° Fiere**

- Articolo 17 – Aree destinate a fiere
- Articolo 18 – Autorizzazione per operare nelle fiere
- Articolo 19 – Criteri di priorità ai fini della graduatoria
- Articolo 20 – Assegnazione dei posteggi non utilizzati

### **TITOLO IV° Posteggi Extra Mercato**

- Articolo 21 – Criteri d'assegnazione e rinnovo autorizzazione
- Articolo 22 – Attrezzature, dimensioni e caratteristiche
- Articolo 23 – Criteri di posizionamento
- Articolo 24 – Modalità d'utilizzo del posteggio e di vendita
- Articolo 25 – Criteri di decoro
- Articolo 26 – Ambiti territoriali nei quali per ragioni di pubblico interesse la merceologia da esitare viene vincolata
- Articolo 27 – Ambiti territoriali nei quali per ragione di pubblico interesse non vengono rilasciate o rinnovate le concessioni di suolo pubblico per il commercio su area pubblica extramercato

### **TITOLO V° Commercio Itinerante**

- Articolo 28 – Autorizzazioni
- Articolo 29 – Modi di svolgimento
- Articolo 30 – Divieti
- Articolo 30 bis – Street Food

### **TITOLO VI° Attività con il Sistema del "Battitore"**

- Articolo 31 – Disciplina dell'attività

### **TITOLO VII° Attività di Controllo**

- Articolo 32 – Validità delle presenze nelle fiere e mercati

Articolo 33 – Verifica delle presenze nelle fiere e mercati

Articolo 34 – Obbligo di esibire l'autorizzazione commerciale, la Carta di Esercizio, la relativa Attestazione annualmente aggiornata

**TITOLO VIII° Disposizioni Igienico-Sanitarie e in Materia di Inquinamento Acustico – Atmosferico**

Articolo 35 – Rinvio alle norme generali

**TITOLO IX° Sanzioni**

Articolo 36 – Sanzioni pecuniarie

Articolo 37 – Sospensione dell'autorizzazione

Articolo 38 – Revoca dell'autorizzazione

Articolo 39 – Decadenza dalla concessione del posteggio

Articolo 40 – Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse

**TITOLO X° Disposizioni Transitorie e Finali**

Articolo 41 – Disposizioni transitorie e finali

## GLOSSARIO

### SPIEGAZIONE DEL SIGNIFICATO DEI TERMINI INDICATI IN CORSIVO NEL TESTO DEL REGOLAMENTO.

<i>Aree pubbliche</i>	Le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico.
<i>Commercio su aree pubbliche</i>	L'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o no, coperte o scoperte.
<i>Criterio alfa-numeric</i>	Il criterio di assegnazione d'ufficio del posteggio in caso di spostamento di mercato, che consiste nell'assegnare a ciascun operatore, nella nuova configurazione del mercato, il posteggio contrassegnato dalla stessa lettera e dallo stesso numero del mercato di provenienza, compatibilmente con le caratteristiche dei nuovi posteggi disponibili.
<i>Fiera</i>	La manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
<i>Legge regionale</i>	Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere Legge Regionale 6/2010 e s.m.i..
<i>Mercato</i>	L'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, coperta o scoperta, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
<i>Mercato settimanale scoperto</i>	Il mercato che si svolge all'aperto su aree pubbliche ordinariamente adibite ad altre funzioni (strade, marciapiedi, piazze, parcheggi, etc.), con cadenza settimanale.
<i>Posteggio</i>	La parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

<i>Presenze</i>	<p><u>In un mercato</u>: il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in un mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia; l'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, è, comunque, considerato assente.</p> <p><u>In una fiera</u>: il numero delle volte nelle quali l'operatore è stato inserito nella graduatoria della fiera, a prescindere dal fatto che vi abbia potuto svolgere l'attività o meno.</p>
<i>Presenze effettive in un mercato o fiera</i>	Il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto.
<i>Produttori agricoli</i>	I proprietari di terreni da loro direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi.
<i>Registro delle imprese</i>	Il registro imprese di cui alla legge n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura.
<i>Regolamento rifiuti urbani</i>	Il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118/2000.
<i>Regolamento COSAP</i>	Il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2000 e successive modificazioni.
<i>Scalatura</i>	Il metodo di redistribuzione dei posteggi resisi vacanti in un mercato fra gli operatori già assegnatari di posteggio, che consiste nell'interpellare, nell'ordine alfa-numerico, gli operatori della fila in cui è ubicato il posteggio, iniziando dal primo e proseguendo, in caso di rifiuto, con i successivi; in caso di ulteriore rifiuto, si prosegue interpellando, nello stesso ordine, gli operatori delle altre file dello stesso settore merceologico, iniziando da quella contrassegnata con la lettera successiva a quella del posto vacante e così di seguito; la scelta del nuovo posteggio da parte dell'operatore, comporta rinuncia a quello precedentemente occupato.
<i>Lista di spunta c.d. "fuori ruolino"</i>	La <i>lista di spunta</i> è la graduatoria degli <i>spuntisti</i> , formata e aggiornata ai sensi della Legge Regionale 6/2010.
<i>Lista di spunta c.d. "a ruolino"</i>	La <i>lista di spunta a ruolino</i> è la graduatoria degli <i>spuntisti</i> esistente al momento dell'entrata in vigore della legge 28 marzo 1991, n. 112 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1991 n. 82 ed entrata in vigore il 23 aprile 1991).
<i>Spuntista</i>	L'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad aver assegnato, occasionalmente, un posto non occupato dal titolare o non ancora assegnato.
<i>Testo Unico Enti Locali (T.U.E.L.)</i>	Il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
<i>Commissione Consultiva</i>	Si intende la commissione Consultiva Commercio su Aree Pubbliche.

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme Comunitarie, Nazionali e Regionali, lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nella Città di Milano, per quanto non già previsto dalla legge regionale e dagli altri provvedimenti emanati in materia dalla Regione Lombardia.

#### **Articolo 2 - Modi di esercizio dell'attività**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
  - a) su posteggi dati in concessione;
  - b) su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante, ad eccezione delle zone vietate a tale forma di commercio.
2. I posteggi<sup>1</sup> sono organicamente organizzati e dislocati in mercati o fiere, o dislocati su aree diverse da quelle di mercato e commercialmente a sé stanti - c.d. posteggi extra-mercato.
3. Il Comune può autorizzare occupazioni temporanee per l'esercizio di attività di commercio su suolo pubblico nelle forme di:
  - a) autorizzazioni temporanee per la vendita a dettaglio su aree pubbliche nell'ambito di eventi culturali ed aggregativi;
  - b) manifestazioni tematiche.

Tali attività sono disciplinate da specifici provvedimenti della Giunta Comunale.

#### **Articolo 3 - Concessione di posteggio**

1. La concessione di posteggio per l'esercizio dell'attività, sia nei mercati sia nei c.d. posteggi extra-mercato, è rilasciata contestualmente alla relativa autorizzazione<sup>2</sup>.
2. L'autorizzazione e la concessione sono rilasciate dal dirigente, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L., all'esito del procedimento e con l'applicazione dei criteri stabiliti dalla legge regionale.
3. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi nei mercati rimane valida per 2 anni dalla data di pubblicazione, ai fini dell'assegnazione dei posti che si rendano eventualmente liberi nel periodo.
4. La graduatoria per l'assegnazione di posteggi extra-mercato perde efficacia con l'assegnazione.
5. La durata della concessione dei posteggi di mercato ed extra-mercato è stabilita dalla legge regionale<sup>3</sup>.
6. La concessione di posteggio per l'esercizio dell'attività nelle fiere è rilasciata dal dirigente, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L., ed è valida per i soli giorni di svolgimento della fiera.
7. Il concessionario non può effettuare occupazioni di suolo pubblico eccedenti o difformi dalle misure stabilite per il singolo posteggio.

#### **Articolo 4 - Tariffe per la concessione di suolo pubblico e modalità di pagamento**

1. La concessione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica

---

<sup>1</sup> Sono i *posteggi* citati dall'articolo 21 della legge regionale 6/2010.

<sup>2</sup> Prevista dall'articolo 23 comma 1 della *legge regionale*.

<sup>3</sup> All'articolo 21, comma 1 della legge regionale

- nei mercati, nelle fiere e nei posteggi extra-mercato - comporta il pagamento del canone di occupazione spazi e aree pubbliche (OSAP).
2. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate e riscosse nei modi previsti dal regolamento COSAP.
  3. Il mancato pagamento della concessione comporta la decadenza dal posteggio e contestuale revoca del relativo titolo autorizzativo.

### **Articolo 5 – Utilizzo del posteggio**

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti compresi nella sua autorizzazione, salve le prescrizioni relative alle tipologie merceologiche ammesse nei singoli posteggi.
2. In osservanza del regolamento rifiuti urbani, è fatto obbligo ai concessionari di mantenere i posteggi puliti, raccogliendo e differenziando i rifiuti secondo le disposizioni impartite dai competenti uffici.
3. La raccolta deve avvenire nell'arco dell'intero orario d'esercizio dell'attività.
4. Ai fini della tutela del decoro urbano e dell'igiene ambientale, potranno essere dettate, con determinazione dirigenziale, specifiche prescrizioni, la cui inosservanza comporta l'applicazione della sanzione accessoria consistente, in caso di recidiva, nella sospensione dell'attività lavorativa fino a 20 giorni.

### **Articolo 6 - Disciplina degli orari**

1. L'orario di svolgimento del commercio su aree pubbliche è disciplinato con provvedimento del Sindaco, che anche in ragione del regime concessorio che disciplina l'attività, pone limitazioni temporali che rispondano a ragioni o esigenze di sostenibilità, ambientali e sociali, di mobilità, di viabilità, di vivibilità del territorio di riferimento e, nel caso di attività di vendita al dettaglio di alimenti e bevande, di controllo di consumo degli alcolici.

### **Articolo 7 - Commissione Consultiva commercio su aree pubbliche e altre forme di consultazione**

1. E' istituita la Commissione Consultiva prevista dalla legge regionale<sup>4</sup> per l'espletamento delle funzioni ivi previste.
2. Qualsiasi atto di pianificazione (istituzione, spostamento, soppressione e trasferimento) relativo alle attività di commercio su aree pubbliche, disciplinate dal presente regolamento, è preventivamente sottoposto al parere del Consiglio di Zona competente per territorio.

## **TITOLO II MERCATI SETTIMANALI SCOPERTI**

### **Articolo 8 – Istituzione, spostamento, soppressione e trasferimento dei mercati**

1. Il Consiglio Comunale, delibera l'istituzione di nuovi mercati, la soppressione e lo spostamento di sede definitivo di mercati esistenti e lo spostamento delle date di svolgimento nel rispetto degli obiettivi e delle indicazioni regionali, sentita la Commissione Consultiva.
2. La Giunta Comunale delibera lo spostamento di sede temporanea dei mercati, qualora riguardi l'intero mercato per una durata superiore ai 24 mesi, sentita la Commissione consultiva.

---

<sup>4</sup> prevista dall'articolo 19 legge regionale.

3. Gli spostamenti parziali nonché temporanei di mercato o di durata inferiore ai 24 mesi sono assunti con Determina Dirigenziale, sentita la Commissione Consultiva.
4. In caso di spostamento dell'intero mercato in altra sede, la nuova assegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione è effettuata secondo il criterio alfanumerico, salvo diversa indicazione motivata in sede di commissione consultiva.

### **Articolo 9 - Modi di utilizzo del posteggio e di vendita**

1. I banchi di vendita, gli autonegozi e gli altri automezzi, come pure le merci esposte, devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati e indicati nelle concessioni di posteggio, in modo tale da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
2. È consentito collocare nel posteggio veicoli non attrezzati, a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie concessa.
3. Nei mercati, qualora l'area lo consenta, previa apposita concessione, il mezzo di supporto può essere collocato alle spalle del banco vendita. Il posizionamento del mezzo di supporto comporta il pagamento del canone OSAP, alla tariffa prevista.
4. E' vietato occupare passi carrabili e ostruire ingressi di abitazioni e negozi.
5. L'occupazione deve, in ogni caso, essere mantenuta ad una distanza minima di metri 1,20 dagli stabili e dagli esercizi commerciali, salvo diversa disposizione dettata da ragioni di pubblico interesse.
6. Qualora il mercato sia posizionato su strada, è fatto obbligo agli operatori di mantenere tra fronti vendita una distanza minima di metri 3,50 al fine di consentire, qualora necessario, l'intervento dei mezzi di soccorso/servizio. In ogni caso, il posizionamento delle strutture di vendita deve avvenire conformemente a quanto riportato nel titolo autorizzativo e secondo le indicazioni date dagli uffici con apposita segnatura dei posteggi.
7. Il concessionario del posteggio è responsabile per tutti i danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività.
8. Le merci esposte non devono arrecare danno o intralcio agli operatori confinanti e devono essere contenute nello spazio assegnato per la vendita.
9. E' fatto divieto agli operatori commerciali di disturbare gli astanti con grida o schiamazzi e richiamare l'attenzione con insistenti offerte di merci. E' fatto divieto agli operatori commerciali di appendere oggetti, merci, sacchi e/o attrezzature di qualsiasi genere ad alberi e comunque fuori dagli spazi o strutture esterne all'area in concessione.
10. Gli esercenti devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
11. Al fine di tutelare i consumatori, in caso di vendita di cose usate, dovrà essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione Merce Usata.
12. L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato e al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori, fermo restando quanto previsto circa la continuità della raccolta.
13. Il posizionamento o l'allestimento delle attrezzature di vendita deve avvenire nel rispetto degli orari previsti nell'apposito provvedimento.

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita, le aree di mercato dovranno essere lasciate

---

<sup>5</sup> articolo 5, comma 3 di questo regolamento.

totalmente libere e pulite.

14. Nelle aree di mercato attrezzate con allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica, è fatto divieto agli operatori di utilizzare impianti privati sostitutivi dei servizi approntati dal Comune.
15. Se l'area non è attrezzata, gli operatori commerciali devono dotarsi di impianti e strumenti idonei alla refrigerazione, lavatura degli attrezzi e scarico delle acque.

#### **Articolo 10 - Trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato**

1. Il trasferimento da un posteggio ad un altro nell'ambito di uno stesso mercato può avvenire esclusivamente in caso di scambio reciproco del posteggio oppure in fase di scalatura.

#### **Articolo 11 - Scambio reciproco di posteggio**

1. E' vietato lo scambio reciproco del posteggio fra gli operatori, senza preventiva autorizzazione del Comune, rilasciata dal dirigente, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L., con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi.
2. Ai fini dello scambio, gli interessati devono farne richiesta motivata al Comune.
3. Lo scambio è consentito nel rispetto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici o tipologie merceologiche.
4. Non è consentito lo scambio di posteggi di mercati diversi.
5. Gli operatori hanno l'obbligo di frequenza sui nuovi posteggi per almeno sei mesi dall'autorizzazione, prima di poter chiedere ulteriori scambi di posteggio.
6. La durata delle concessioni rimane invariata.

#### **Articolo 12 - Utilizzo di posteggi contigui**

1. Il titolare di due posteggi contigui può occupare la superficie complessivamente assegnata con un unico autonegozio o con un unico banco.  
L'accorpamento dei posteggi comporta comunque l'onere di lasciare lo spazio ai lati dell'unica postazione a compensazione di quello occupato tra i due posti singoli.
2. I posteggi così accorpati mantengono di diritto la propria connotazione alfa-numerica individuale.

#### **Articolo 13 - Divieto di circolazione veicolare nell'area di mercato**

1. Durante lo svolgimento del mercato, è vietata la circolazione veicolare nelle aree destinate all'esercizio del commercio, ad esclusione dei mezzi dei cittadini ivi residenti e di quelli di pronto intervento, il cui passaggio deve essere sempre assicurato e facilitato. Fino all'inizio dell'orario di vendita, è consentito il transito dei mezzi e delle attrezzature degli operatori del mercato.
2. Durante l'orario di vendita i veicoli dei commercianti su aree pubbliche e dei loro fornitori, non possono circolare all'interno dell'area di mercato.  
Agli spuntisti è consentito accedere nell'area di mercato e posizionarsi entro 30 minuti dall'assegnazione del posto vacante.

#### **Articolo 14 - Posteggi destinati alla vendita di prodotti ittici freschi**

1. Nell'istituzione di nuovi mercati settimanali scoperti i posteggi destinati agli operatori che esitano prodotti ittici sono determinati in rapporto 1/50.
2. I posteggi destinati agli operatori che esitano prodotti ittici sono assegnati, in sede di

spunta, dando priorità a coloro che esitano lo stesso genere o, in mancanza, agli altri aspiranti che esitano generi alimentari.

### **Articolo 15 - Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. Ai produttori agricoli può essere riservata la percentuale massima consentita del totale dei posteggi previsti per il settore alimentare e dei prodotti floricoli di cui al DGR. 8570/2008 titolo IV° punto 2 punto 6.
2. La qualifica di produttore agricolo deve essere attestata dagli organi competenti per legge e lo stesso può esitare i prodotti consentiti dalla normativa di settore.
3. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione del posteggio agli agricoltori può essere estesa all'intero anno, oppure limitata a determinati periodi dell'anno, ferma restando la durata della concessione stabilita dalla legge regionale.
4. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.
5. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non sono temporaneamente utilizzati dai titolari, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del maggior numero di presenze maturate sul mercato.
6. I posteggi riservati ai produttori agricoli qualora non occupati da detta categoria, possono essere assegnati temporaneamente agli operatori di commercio su area pubblica con le modalità previste dall'art. 16 del presente regolamento.

### **Articolo 16 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria**

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il maggior numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferibili all'autorizzazione che intendono utilizzare (DGR. 8570/2008 titolo IV° punto 4). Detti operatori in gergo sono definiti "spuntisti".  
A parità di presenze, si considera la maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese (lista di spunta).
2. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata giornalmente, decorsi 60 minuti dall'orario stabilito per l'inizio delle vendite, sulla base di criteri stabiliti da questo articolo<sup>6</sup> e delle disposizioni di servizio diramate dal competente settore.
3. L'assegnazione precaria comporta il pagamento immediato del canone OSAP.
4. L'operatore commerciale titolare di assegnazione precaria (spuntista), può vendere unicamente i prodotti merceologici per il quale il posteggio è stato concesso.

## **TITOLO III FIERE**

### **Articolo 17 - Aree destinate a fiere**

1. Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione di nuove fiere di natura locale, la soppressione e lo spostamento di sede definitivo delle fiere esistenti, nel rispetto delle indicazioni regionali, sentita la Commissione Consultiva.
2. Nei provvedimenti istitutivi, il Consiglio Comunale individua le aree destinate alle fiere.

---

<sup>6</sup> Al comma 1

3. Il Consiglio Comunale può stabilire che tutte le aree o parte di esse siano utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche, sentita la commissione consultiva.
4. Il Dirigente determina lo spostamento di sede temporaneo delle fiere, nonché la loro temporanea sospensione, sentita la Commissione Consultiva.
5. L'organico e l'orario di svolgimento di ogni singola fiera sono fissati annualmente con provvedimento dirigenziale, sentita la Commissione Consultiva<sup>7</sup>.

### **Articolo 18 - Autorizzazione per operare nelle fiere**

1. Le domande di concessione di posteggio devono essere presentate al Comune in bollo, almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera.
2. Le domande possono essere inviate o consegnate al Comune nei modi previsti dal bando pubblico per la partecipazione alle fiere cittadine. In ordine alla presentazione, farà fede la data di protocollo del Comune.
3. La concessione del posteggio nelle fiere ha durata limitata al giorno o ai giorni di svolgimento.
4. Ai partecipanti collocati in posizione utile nella graduatoria per tipologia merceologica, sarà assegnato con sorteggio uno dei posteggi riservati alla tipologia.
5. Il Comune comunica ad ogni richiedente:
  - a) il numero assegnato in graduatoria;
  - b) l'ammissione o meno alla fiera, in relazione al punteggio attribuito e ai posteggi disponibili;
  - c) le modalità di partecipazione: orari, modi di pagamento del canone OSAP e relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio;
  - d) quant'altro eventualmente previsto dal disciplinare della fiera.

### **Articolo 19 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria**

1. Per la formazione della graduatoria delle fiere, valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
  - a) maggior numero di presenze nella fiera per la quale è chiesta l'assegnazione del posteggio;
  - b) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.
2. A parità di titoli di priorità, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda.
3. Sono valutati soltanto i titoli riferiti all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera.
4. Uno stesso soggetto non può presentare più di 2 domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche se titolare di più autorizzazioni.
5. Ai fini del riconoscimento della presenza nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l'intera iniziativa mentre, nelle fiere di durata superiore ai fini del riconoscimento della presenza è necessaria la presenza in almeno 2/3 delle giornate previste.

---

<sup>7</sup> Articolo 7 di questo regolamento.

## **Articolo 20 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati**

1. I posteggi non utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per il montaggio delle attrezzature, sono assegnati, sul posto, da personale incaricato, nel rispetto dell'ordine della graduatoria per genere.
2. Esaurita la graduatoria per genere, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata seguendo la graduatoria generale delle riserve, formata nel rispetto dei criteri di cui all'articolo precedente, e fatte salve eventuali disposizioni specifiche contenute nel disciplinare di fiera.

## **TITOLO IV POSTEGGI EXTRA MERCATO**

### **Articolo 21 - Criteri di assegnazione e rinnovo autorizzazione**

1. L'autorizzazione su posteggi extra-mercato è rilasciata dal Comune in conformità agli atti programmatori in materia e nel rispetto degli obiettivi e delle indicazioni regionali.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il Comune pubblica i dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.
3. Gli interessati in possesso dei requisiti morali e professionali<sup>8</sup>, secondo le modalità previste dal bando di assegnazione, possono presentare domanda al Comune per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio indicando il settore merceologico richiesto.
4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati i criteri previsti dalla Legge vigente in materia;
5. La previsione del posteggio negli atti programmatori di cui al comma 1 è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione.
6. La Giunta Comunale, sentita la Commissione, ai fini del rinnovo delle concessioni scadute nello spirito e nel rispetto delle previsioni regolamentari previste nel titolo IV° del presente regolamento, potrà stabilire ulteriori criteri di dettaglio tesi ad armonizzare ulteriormente il commercio di specie e le strutture commerciali utilizzate con il contesto urbano di riferimento. Ciò per garantire coerenza e qualità in funzione della valenza storica/architettonica/culturale ed artistica che assumono ovvero possono assumere determinate aree cittadine.

### **Articolo 22 - Attrezzature, dimensioni e caratteristiche**

Il commercio su aree pubbliche extramercato con posteggio, può essere esercitato in chiosco, banco, trespolo o autonegozio.

1. **Si definisce chiosco** il manufatto chiuso, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, posato su suolo pubblico o su aree private soggette a servitù di uso pubblico, non rimovibile al termine della giornata lavorativa.  
**Si definisce banco** quel manufatto aperto, formato da componenti mobili rimovibili al termine della giornata lavorativa.  
**Si definisce trespolo** il banco-vendita di ridotte dimensioni articolato su più piani, stabilmente poggiato al suolo non rimovibile al termine della giornata lavorativa.  
**Si definisce autonegozio** il mezzo mobile motorizzato attrezzato per la vendita, rimovibile al termine della giornata lavorativa.

---

<sup>8</sup> articolo 20 della *legge regionale*.

2. L'ampiezza del perimetro di base dei manufatti, compatibilmente con il contesto urbano di riferimento, comunque, non dovrà essere superiore alle seguenti dimensioni: chiosco 24 mq, banco 8 mq, trespolo 4 mq. autonegozio 24 mq.  
Sono fatte salve le occupazioni di maggiore dimensione già presenti alla data di adozione del presente provvedimento se queste risultino compatibili con le prescrizioni di decoro e di posizionamento dettate nel presente titolo.  
Gli autonegozi che operano nel centro cittadino, compatibilmente con il tessuto urbano di riferimento, avranno superficie max di 8 mq e saranno equiparati ai posteggi extramercato.  
Gli stessi dovranno rispondere a criteri estetici e tecnologici specificatamente dettati.
3. La posa dei manufatti non deve danneggiare il suolo pubblico e non può essere occupata una superficie maggiore a quella indicata nella concessione.  
Non è consentita, salva espressa autorizzazione, ulteriore occupazione di suolo pubblico con alcun oggetto o mezzo (furgoni etc.) in aggiunta alle strutture per la vendita autorizzate.  
L'ampliamento della superficie del manufatto (banco, chiosco, trespolo, autonegozio) non può comunque superare di un terzo la superficie originariamente autorizzata previo ottenimento di un nuovo titolo e nel rispetto dei criteri generali.  
Le occupazioni esterne alla struttura di vendita (tavolini, sedie, banchetti, rastrelliere ed altri accessori), non devono essere superiori alla superficie di vendita concessa.

### **Articolo 23 – Criteri di posizionamento**

1. L'occupazione del suolo è concessa in conformità alle Leggi vigenti e regolamenti e in particolare nel rispetto dei seguenti criteri:
  - L'occupazione del marciapiede può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri.
  - Sulle strade ad intenso flusso pedonale lo spazio di 2 metri verrà proporzionalmente aumentato.
  - Qualora il fronte di vendita sia rivolto verso il corridoio di transito la sua larghezza non dovrà essere inferiore a metri 3 per consentire sia la sosta dei clienti sia lo scorrimento pedonale.
  - In corrispondenza di incrocio, l'occupazione del suolo, deve essere posta in modo da non intralciare ed impedire la visibilità e comunque, ove risulta possibile, a non meno di mt. 20,00 dai vertici formati dalla congiunzione dei marciapiedi.
  - In presenza di passi carrai e scivoli, per persone con limitate capacità motorie, l'occupazione può essere concessa ad una distanza che non ostacoli la circolazione dei pedoni anche disabili.
  - In presenza di fermate autofilotramviarie il corridoio per lo scorrimento pedonale non deve avere una larghezza inferiore a mt. 3.
  - In corrispondenza della fascia di transito frontale delle uscite della MM o sottopassaggi pedonali le occupazioni tramite chiosco, banchi, trespoli e autonegozi, devono essere allocati ad una distanza non inferiore a mt. 10 dalle uscite.
2. I chioschi, posteggi isolati, trespoli e gli autonegozi sono vietati ovunque se la loro installazione contrasta con le normative vigenti e in tutti i casi in cui gli stessi intralcino la viabilità veicolare e pedonale e /o contrastino con le ragioni di decoro, di igiene, di sicurezza e di pubblico interesse.  
In ogni caso, l'occupazione del suolo pubblico non può essere concessa:

- sulle carreggiate stradali;
- in corrispondenza degli attraversamenti pedonali;
- sulle aiuole;
- ad una distanza minima di mt 1,20 dalle alberature;
- alle testate di ingresso dei portici se intralciano il senso di percorrenza principale del portico stesso;
- sulle fasce di sosta laterali ad eccezione degli autonegozi, che potranno stazionare solo dove la sosta è libera o a pagamento e comunque a non meno di mt 20 dall'intersezione viaria e con fronte vendita verso il marciapiede;
- nei sottopassi pedonali qualora si configurino come vie di fuga nel caso di emergenza;
- in sovrapposizione di intercapedini, tombinature, caditoie, botole, ecc...;
- se interferente con cannocchiali prospettici di ambiti di interesse monumentale, paesaggistico, architettonico e di ambiente urbano.

### **Articolo 24 - Modalità d'utilizzo del posteggio e di vendita**

1. Le attrezzature e le merci esposte devono essere contenute negli spazi indicati nelle concessioni di posteggio, in modo tale da non arrecare pericolo ai passanti ed essere tenute in ordine nell'aspetto e nel decoro.
2. L'esposizione della merce deve essere contenuta sulle superfici autorizzate. E' fatto divieto appendere mercanzie varie sugli ombrelloni, gazebo, tende ombra sole e/o altre strutture poste a protezione della superficie di vendita.
3. E' vietato occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e negozi.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume ogni responsabilità per danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività.
5. Le attrezzature e merci esposte non devono arrecare danno o impaccio agli operatori commerciali vicini, in sede fissa o su aree pubbliche.
6. L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori, fermo restando quanto previsto circa la continuità della raccolta di cui all'art.5° comma 3 del presente regolamento.
7. In caso di vendita di cose usate, dovrà essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione Merce Usata.

### **Art. 25 - Criteri di Decoro**

1. **strutture tipo banco:** il banco è quel manufatto aperto, formato da componenti mobili rimovibili al termine della giornata lavorativa.  
Per il manufatto si prescrive l'uso di materiali durevoli ed in perfetto stato manutentivo.  
Il banco vendita deve avere un'altezza massima dal suolo di mt.1,00 ed un'altezza minima dal suolo di 70 cm.  
Il banco deve avere una schermatura adeguata con teli o pannelli sui lati rivolti al pubblico: La merce in vendita deve essere esposta esclusivamente sulla superficie del banco autorizzata.  
Per la copertura aerea si prescrive:
  - ombrellone con struttura in legno o alluminio e tessuto impermeabile ed ignifugo di colore ecrù/avorio RAL 1014 per la vendita di prodotti Non-alimentari e di colore verde Milano RAL 6009 per la copertura dei banchi alimentari.
  - L'ombrellone deve avere un'altezza compresa tra un minimo di 2,20 mt. ad un massimo in allineamento con eventuali insegne dei negozi adiacenti.

- L'ombrellone ha una funzione volta a riparare la postazione di vendita dalle condizioni meteorologiche (pioggia e sole) per cui in nessun caso può essere utilizzato a supporto dell'attività ed è quindi vietato appendervi merci.  
Per la funzione che assolvono (ripararsi dal sole o dalla pioggia) gli ombrelloni possono eccedere dalla superficie concessa fino ad un max di 30 cm per lato.
  - Nell'ambito del centro storico, l'ombrellone si prescrive in colore ecrù/avorio RAL 1014, per qualsiasi tipologia di merce venduta.
  - In casi eccezionali, la copertura aerea può essere autorizzata in forma di gazebo che dovrà rispettare le stesse prescrizioni dettate per l'uso degli ombrelloni.
2. **strutture tipo trespolo**: il trespolo è un manufatto di ridotte dimensioni articolato su più piani, stabilmente poggiato al suolo, che viene utilizzato per la vendita di fiori e piante e non rimovibile a fine giornata lavorativa.  
Per il manufatto, di altezza massima di 2,50 mt, si prescrive l'uso di materiali durevoli di colore verde Milano RAL 6009 ed in perfetto stato manutentivo.  
La merce in vendita deve essere esposta esclusivamente sulla superficie dei piani della struttura autorizzata.  
Per la copertura aerea si prescrive:
- tende ombra sole in tessuto impermeabile ed ignifugo di colore ecrù/avorio RAL 1014;
  - la tenda deve avere un'altezza compresa tra un minimo di 2,20 mt e un massimo tale da non superare eventuali insegne dei negozi adiacenti;
  - La tenda deve avere dimensioni pari o superiori di 1/3 rispetto alla metratura data in concessione e sullo stesso non devono essere appese merci.
3. **strutture tipo chiosco**: è il manufatto chiuso, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, posato su suolo pubblico o su aree private soggette a servitù di uso pubblico, non rimovibile al termine della giornata lavorativa.  
Nel caso di contesti urbani oggetto di progetti di restyling, il Settore Arredo Urbano e Verde in accordo con la Soprintendenza, potrà richiedere un progetto ad hoc per i nuovi chioschi, affinché questi per forme, colori e materiali siano in armonia con il rinnovato contesto urbano.  
L'altezza massima della struttura non deve essere superiore a mt. 3,20.  
In ogni caso, comunque, l'altezza massima del chiosco deve essere in allineamento con le eventuali insegne dei negozi adiacenti.  
La merce in vendita deve essere esposta esclusivamente all'interno della superficie autorizzata; non sono ammessi espositori sporgenti, affiancati o esterni al chiosco.  
Le eventuali tende e ombrelloni di tessuto impermeabile ed ignifugo sono soggette ad espressa autorizzazione e devono coordinarsi armonicamente con il chiosco.  
Sulle tende ed ombrelloni, di dimensioni complessivamente non superiori alla metratura data in concessione, non devono essere appese merci.
4. **strutture tipo autonegozio**: è il mezzo mobile motorizzato attrezzato per la vendita sia di prodotti alimentari sia non-alimentari, rimovibile al termine della giornata lavorativa. La merce in vendita deve essere esposta esclusivamente sulla superficie dei piani della struttura autorizzata.  
Avuto riguardo al concreto contesto urbano nel quale si inseriscono, al fine di armonizzare le attrezzature per l'esercizio del commercio su posteggi extra-mercato con il contesto di riferimento, possono essere dettate prescrizioni di arredo urbano (morfologiche, cromatiche, dimensionali, di tecnologia dei materiali, eccetera), anche in via specifica.
5. E' vietata la pubblicità su tutti i tipi di manufatti commerciali sopra indicati, in particolare su tende e ombrelloni, salvo pubblicità istituzionale e quella tesa a veicolare il brand dell'impresa esercente con logo nella forma e nelle dimensioni autorizzate.

## **Art. 26 Ambiti Territoriali nei quali per ragione di pubblico interesse la merceologia da esitare viene vincolata**

A tutela dei siti di interesse storico/culturale, artistico, architettonico e monumentale si prescrivono i generi merceologici e le distanze di rispetto:

1. **chiese:** i generi merceologici esitati nel raggio di 50 mt dall'ingresso principale sono fiori;
2. **cimiteri:** i generi merceologici esitati nel raggio di 50 mt dall'ingresso principale sono fiori freschi e recisi, articoli da ricordo e caldarroste;
3. **monumenti:** i posteggi extramercato possono essere autorizzati e/o rinnovati a condizione che il posizionamento sia ad una distanza minima di 10 mt dal monumento tutelato e salvo diversa prescrizione della Soprintendenza;
4. **musei e biblioteche:** i generi merceologici esitati nel raggio di 50 mt dall'ingresso principale sono fiori freschi e recisi, articoli da ricordo, caldarroste e libri e stampe;
5. **sull'asse: piazza S. Babila- c.so Vittorio Emanuele -piazza Duomo- via Mercanti/piazza Mercanti – passaggio S. Margherita - via degli Osii - piazza Cordusio - via Dante - L.go Cairoli – L.go Beltrami - piazza Castello** i generi merceologici consentiti sono da limitare alla vendita di: fiori freschi e recisi, articoli da ricordo e souvenir, caldarroste/gelati, libri e stampe e somministrazione di alimenti e bevande.
6. **aree verdi pubbliche:** i generi merceologici ammessi sono: somministrazione di alimenti e bevande, palloncini, gelati e caldarroste, articoli da ricordo/souvenir e libri e stampe.

Il rinnovo delle concessioni in quest'ambito territoriale è soggetto a parere del Settore competente per materia.

Fermo restando le prescrizioni sopra enucleate, per tutti gli ambiti urbani e/o monumenti sottoposti a tutela e vincolo, il rilascio della concessione di suolo pubblico è subordinato al preventivo nullaosta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, nonché al rispetto delle disposizioni del Testo Unico per i Beni Culturali.

In presenza di vincoli di tutela ambientale, in regime di sub delega dell'Amministrazione Regionale è necessario il rilascio dell'autorizzazione ex art. 146 Dlgs 42/2004 da parte dell'Ufficio Beni Ambientali dell'Amministrazione Comunale.

In particolare, le occupazioni extramercato situate sull'asse: piazza S. Babila- c.so Vittorio Emanuele-piazza Duomo-via Mercanti/piazza Mercanti – passaggio S. Margherita- via degli Osii- piazza Cordusio-via Dante- L.go Cairoli – L.go Beltrami-piazza Castello verranno rinnovate previo parere obbligatorio e vincolante della soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e Settore Arredo Urbano e Verde.

I vincoli merceologici previsti nei punti precedenti, devono essere mantenuti e garantiti anche nei casi di subentro nella titolarità dell'esercizio. L'inosservanza del vincolo merceologico è causa di decadenza dalla concessione e revoca del relativo titolo autorizzativo.

## **Art. 27 Ambiti Territoriali nei quali per ragione di pubblico interesse non vengono rilasciate/ rinnovate le concessioni di suolo pubblico per il commercio su area pubblica extramercato**

Per la valenza storica/architettonica/culturale ed artistica che assumono determinate aree cittadine, viene precluso qualsiasi rilascio/rinnovo di concessione per il commercio su area pubblica.

In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, si elencano gli ambiti:

1. Galleria Vittorio Emanuele II.
2. Piazza Duomo, Sagrato basso, e portici settentrionali della piazza.
3. Piazzetta Reale.
4. Piazza della Scala.

5. Via Mengoni.
6. Piazza S. Maria delle Grazie.
7. Nelle aree contermini (20 metri) con gli ambiti sopra individuati, nei cannocchiali prospettici degli edifici monumentali di particolare pregio, negli ambiti di interesse architettonico, paesaggistico e di ambiente urbano.

## **TITOLO V**

### **COMMERCIO ITINERANTE**

#### **Articolo 28 - Autorizzazioni**

1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal dirigente, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L., in conformità a quanto previsto dalla legge regionale.

#### **Articolo 29 - Modi di svolgimento**

1. Il commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo mobile adibito al trasporto della stessa.  
E' vietata su tutto il territorio comunale la vendita con l'uso di banchi, anche se muniti di ruote, e con l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. Nelle aree ove il commercio itinerante è autorizzato, la sosta è consentita nello stesso punto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita da quantificare con specifica ordinanza sindacale.
4. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.
5. Nello stesso giorno, l'operatore non può sostare due volte nello stesso punto e ogni sosta successiva può essere fatta solo in punti che distano almeno 500 metri dai precedenti.
6. Ogni punto di sosta deve distare almeno 250 metri da ogni altro operatore itinerante.

#### **Articolo 30 - Divieti**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato:
  - a) in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, ad una distanza inferiore a 500 metri dalle aree dove si svolge il mercato o la fiera;
  - b) nell'intero Municipio 1 di decentramento amministrativo, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 30 bis;
  - c) nelle aree a verde, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dal Settore comunale competente in materia di verde pubblico;
  - d) nelle aree sottoposte con specifico provvedimento alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e ambientali);
  - e) in tutte le altre vie e/o piazze escluse con apposito provvedimento amministrativo qualora sussistono motivi viabilistici, igienico-sanitari e di compatibilità con il contesto urbano anche sotto l'aspetto del decoro, o per altri motivi di pubblico interesse.
2. Al produttore agricolo che esercita la vendita di propri prodotti in forma itinerante si applicano gli articoli 29 e 30.

## **Articolo 30 bis- Street Food**

1. Il divieto previsto dalla lettera b), comma 1° dell'art. 30 non si applica alle attività di commercio itinerante cosiddetto "Street food" esercitato da soggetti individuati attraverso procedura ad evidenza pubblica avente le seguenti principali caratteristiche:
  - a) Durata massima dell'autorizzazione: 5 anni;
  - b) Numero massimo complessivo delle autorizzazioni: n. 50 (1 autorizzazione ogni singolo mezzo);
  - c) Soggetti autorizzabili se già in possesso di autorizzazione al commercio itinerante su area pubblica di tipo B;
  - d) Dimensioni massime del mezzo itinerante street food: lunghezza mt. 3,60, larghezza mt. 1,70;
  - e) Propulsione: esclusivamente con motore elettrico ovvero con pedalata semplice e/o assistita (EPAC - Electric pedal assisted cycle). Nel caso di pedalata assistita, alla propulsione umana si può aggiungere solo ed esclusivamente quella di un motore elettrico;
  - f) Merceologia: solo ed esclusivamente prodotti alimentari freschi;
  - g) corresponsione annuale del canone di occupazione suolo permanente calcolato in applicazione dell'articolo 6) del Regolamento COSAP, secondo le tariffe vigenti di tempo in tempo determinate per i posteggi di vendita isolati, moltiplicato per il coefficiente viario forfettario ottenuto dalla media dei singoli coefficienti delle vie ricomprese nel perimetro del Municipio 1;
  - h) esclusioni: l'asse viario compreso tra Piazza San Babila e il Castello Sforzesco (Via Beltrami, Largo Cairoli, Via Dante Alighieri, Piazza Cordusio, Via Mercanti, Piazza del Duomo, Corso Vittorio Emanuele II e Piazza San Carlo) è inibito all'attività.
2. Potranno essere individuate, con specifico motivato provvedimento e previo parere dell'Organo di decentramento territorialmente competente, altre aree o tratti di Via e/o Piazze all'interno del Municipio 1 che, per particolari caratteristiche architettoniche, viabilistiche, monumentali e/o di sicurezza ovvero per l'alta concentrazione di altre attività di commercio su area pubblica, saranno comunque inibite alle attività itineranti dello Street food.
3. L'attività sarà regolamentata nel dettaglio attraverso uno specifico disciplinare di funzionamento, in cui saranno, tra l'altro, individuate le ipotesi di inadempimento e le conseguenti misure sanzionatorie che nei casi più gravi e, in caso di recidiva, potranno portare alla sospensione ovvero alla revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1° lettera b.
4. L'autorizzazione, rilasciata tramite procedura concorsuale e avente durata di anni tre, è personale, è legata esclusivamente al mezzo presentato in sede di gara ed è incedibile.

## **TITOLO VI**

### **ATTIVITÀ CON IL SISTEMA DEL "BATTITORE"**

## **Articolo 31 – Disciplina dell'attività**

1. I posteggi riservati agli operatori che esercitano l'attività con il sistema detto del "battitore", esistenti alla data<sup>9</sup> di entrata in vigore della legge regionale, sono assegnati secondo un programma di turnazioni concordato tra operatori e Comune aggiornato

---

<sup>9</sup> 8 aprile 2000 (L.R. 15/2000)

trimestralmente.

2. I battitori e gli illustratori possono presentare e vendere tutti gli articoli contemplati nella autorizzazione commerciale, e possono richiamare vocalmente l'attenzione del pubblico sulle caratteristiche tecniche dei prodotti, nonché effettuare offerte promozionali, adeguatamente pubblicizzate, di almeno cinque distinti articoli.
3. Ai battitori è fatto divieto di usare amplificatori vocali.
4. I posteggi di mercato riservati alla categoria battitori che si rendono temporaneamente liberi sono assegnati ad altri commercianti ambulanti non appartenenti alla categoria battitori.
5. In caso di rinuncia al posteggio da parte di battitori o di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, per un periodo superiore a 12 mesi, l'area sarà recuperata dal Comune ed inserita tra i normali posteggi da assegnare.
6. E' ammesso lo scambio di posti tra battitori di turno nello stesso mercato mentre, non è consentito lo scambio tra posti di mercato e luoghi di sosta e tra luoghi di sosta stessi.

## **TITOLO VII**

### **ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

#### **Articolo 32 - Validità delle presenze nelle fiere e mercati**

1. Ai fini della validità della presenza, deve presentarsi il titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, il legale rappresentante o un socio dotato di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi può anche presentarsi un collaboratore familiare<sup>10</sup> o un dipendente del titolare dell'autorizzazione, purché in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge regionale<sup>11</sup>.
2. Chi si presenta deve essere in possesso dell'originale dell'autorizzazione, carta di esercizio e relativa attestazione.

#### **Articolo 33 - Verifica delle presenze nelle fiere e mercati scoperti**

1. In ogni mercato settimanale scoperto o fiera, 60 minuti dopo l'inizio dell'orario di vendita, si procede alle operazioni di spunta, consistenti nel controllo delle presenze.
2. La permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato è obbligatoria per tutta la durata del mercato o della fiera. L'operatore che abbandoni il mercato o la fiera prima dell'orario di chiusura sarà considerato assente a tutti gli effetti, salvi casi di forza maggiore, da comprovarsi entro cinque giorni.
3. L'obbligo di frequenza dei mercati è sospeso nei mesi di gennaio e di agosto.
4. Dal 1° novembre al 15 marzo il controllo delle presenze dei commercianti di fiori sui mercati è effettuato alle ore 9,30.

Gli operatori esitanti fiori dovranno, comunque, essere presenti sul posteggio entro le ore 8,30 con la facoltà di allestire il banco entro le ore 9,30.

5. I posteggi temporaneamente non occupati sono assegnati come stabilito da questo regolamento.

#### **Articolo 34 - Obbligo di esibire l'autorizzazione commerciale, la Carta di Esercizio, la relativa attestazione annualmente aggiornata.**

1. L'autorizzazione commerciale deve essere esibita in originale ad ogni richiesta degli

---

<sup>10</sup> Come definito dall'articolo 230 bis del codice civile.

<sup>11</sup> Articolo 20 legge regionale 6/2010.

addetti alle attività di controllo, unitamente ad un documento di identità, della carta di esercizio con la relativa attestazione aggiornata. Deve anche essere esibito riscontro di pagamento del canone occupazione suolo pubblico riferito all'ultimo anno di richiesta pagamento.

2. Agli operatori dei mercati è, inoltre, fatto obbligo di esporre in modo visibile durante la vendita, il cartello identificativo rilasciato dal Comune, corredato dall'autorizzazione commerciale, carta d'esercizio ed attestazione.

## TITOLO VIII

### DISPOSIZIONI IGIENICO-SANITARIE E IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO - ATMOSFERICO

#### Articolo 35 – Rinvio alle norme generali

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di commercio su aree pubbliche ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in qualsiasi forma esercitata, ossia con posteggio permanente, temporaneo o in forma itinerante, deve rispettare le norme vigenti in materia di inquinamento acustico ed atmosferico.  
Le eventuali attrezzature non collegate alla rete elettrica cittadina, utilizzate per la produzione di energia elettrica devono essere di conseguenza conformi alle norme di settore vigenti.  
L'inosservanza, se non sanzionata direttamente da altre leggi, è punita ai sensi dell'Art. 36 del presente regolamento.

## TITOLO IX SANZIONI

#### Articolo 36 - Sanzioni pecuniarie

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento non sanzionate espressamente dalla legge regionale o da altre leggi, è punita ai sensi del presente articolo e secondo le sotto riportate modalità:

<u>Violazione accertata</u>	<u>Sanzione minima</u>	<u>Sanzione massima</u>
Autorizzazione non in originale	€ 160,00	€ 480,00
Omessa esposizione del cartello identificativo, dell'autorizzazione, della carta d'esercizio e dell'attestazione	€ 160,00	€ 480,00
Vendita nella fiera o nel mercato di prodotti diversi da quelli autorizzati	€ 150,00	€ 500,00
Vendita nei mercati di merceologie non compatibili con la "fila" degli alimentari;	€ 150,00	€ 450,00
Mancato utilizzo o impiego di un ente quale ombrellone o simile, diverso da quello stabilito dal singolo disciplinare della fiera o del mercato	€ 150,00	€ 450,00

Inosservanza alle prescrizioni del disciplinare della fiera o del mercato	€ 160,00	€ 480,00
Inosservanza alle modalità di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nelle fiere e nei mercati (posizionamento o allestimento delle attrezzature prima degli orari consentiti)	€ 160,00	€ 480,00
Mancato sgombero delle attrezzature entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita nei mercati	€ 160,00	€ 480,00
Ingresso o transito dei veicoli degli operatori commerciali all'interno dell'area del mercato o della fiera negli orari non consentiti (fatto salvo per i veicoli di pronto intervento o autorizzati)	€ 50,00	€ 300,00
Posizionamento dei mezzi di trasporto merci in modo difforme da quanto previsto (a meno di metri 1,20 dagli stabili e dagli esercizi commerciali)	€ 150,00	€ 450,00
Collocazione delle merci in maniera da creare danno od intralcio agli operatori confinanti (con stendini o grucce portabiti)	€ 50,00	€ 300,00
Omessa esposizione del cartello circa la vendita di merce usata	€ 50,00	€ 300,00
Operatore che disturba gli astanti con grida e schiamazzi e ne richiama l'attenzione con insistenti offerte di merce.	€ 25,00	€ 150,00
Inosservanza del divieto di appendere oggetti, merce sacchi sugli alberi o collocarle in spazi esterni all'area concessa.	€ 80,00	€ 240,00
Banchi, strutture di vendita o merci collocate in maniera da creare intralcio o pericolo ai passanti	€ 100,00	€ 300,00
Occupazione di passi carrabili ed ostruzione degli ingressi delle abitazioni e dei negozi.	€ 150,00	€ 450,00
Accorpamento dei posteggi senza lasciare lo spazio ai lati a compensazione di quello occupato tra i due posti.	€ 50,00	€ 150,00
Operatore su posteggio extramercato che appende la mercanzia sugli ombrelloni e/o tende solari e simili.	€ 160,00	€ 480,00
Operatore su posteggio che non si attiene ai criteri di decoro ed alle prescrizioni ed alle modalità di vendita previste per le diverse installazioni di strutture di cui all'art. 25.	€ 160,00	€ 480,00

Operatore su posteggio che espone la pubblicità sui manufatti ombrelloni o tende, salvo quella consentita/autorizzata.	€ 150,00	€ 450,00
Operatore su posteggio che esita la merceologia diversa da quella prescritta negli ambiti territoriali di cui all'art. 26.	€ 160,00	€ 480,00
L'inosservanza delle disposizioni di inquinamento acustico e atmosferico.	€ 160,00	€ 480,00

2. Le occupazioni abusive o difformi rispetto a quanto concesso, sono sanzionate dal regolamento OSAP, fatta salva l'applicazione dell'articolo 37 di questo regolamento.
3. Personale dell'Amministrazione Comunale, in possesso di adeguata categoria e specifico profilo professionale è abilitato ad elevare sanzioni relative all'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento. Tale potestà sarà definita e disciplinata in dettaglio con specifico provvedimento.

### **Articolo 37 - Sospensione dell'autorizzazione**

1. In caso di violazioni di particolare gravità, così come individuate dalla L.R. 6/2010, o di recidiva, è disposta la sospensione dell'attività di commercio su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.
2. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nei 365 giorni decorrenti dalla prima infrazione, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
3. La sospensione è rapportata alla cadenza periodica (giornaliera, infrasettimanale, settimanale o mensile) dell'attività di commercio su aree pubbliche: pertanto, il provvedimento sanzionatorio indica specificamente i giorni di calendario e il posteggio in cui la sanzione deve essere eseguita.

### **Articolo 38 - Revoca dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata nei casi previsti dalla legge regionale.

### **Articolo 39 - Decadenza dalla concessione del posteggio**

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività e quando il posteggio non è utilizzato, nell'anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, infortunio e gravidanza.
2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.
3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini su indicati, la decadenza è automatica ed è comunicata all'interessato.
4. Nei casi di decadenza della concessione del posteggio l'autorizzazione d'esercizio è contestualmente revocata.
5. Nei casi di decadenza l'operatore dovrà riconsegnare l'area nella piena disponibilità del Comune libera e in pristino stato. In mancanza, si procederà d'ufficio coattivamente con addebito delle spese sostenute.

6. L'operatore decade, inoltre, dalla concessione del posteggio nei casi previsti dal regolamento COSAP.

#### **Articolo 40 - Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse**

1. La concessione può essere revocata, per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.
2. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato all'interessato<sup>12</sup> con l'indicazione di altro posteggio ove trasferire la propria attività.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio la cui superficie non sia inferiore a quella revocata e deve essere localizzato, ove possibile, in conformità alle scelte dell'operatore.
4. La concessione del nuovo posteggio avrà la stessa scadenza di quella revocata.
5. La revoca della concessione prevista da questo articolo non comporta revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

### **TITOLO X**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 41 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Nei mercati settimanali scoperti ove è ancora presente una lista di spunta a ruolino<sup>13</sup>, nell'assegnazione dei posteggi sarà data precedenza agli aspiranti inseriti in lista, fino ad esaurimento della graduatoria.
2. Nei mercati settimanali scoperti in cui i posteggi sono disposti separatamente in file alimentari e file non alimentari, sono ammessi ad operare nelle file alimentari i posteggi destinati esclusivamente alla vendita dei seguenti prodotti compatibili:
  - a) Fiori e piante;
  - b) Casalinghi;
  - c) Prodotti per l'igiene della persona o della casa;
  - d) Erboristeria.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere rilasciate autorizzazioni e concessioni relative ai posteggi extra-mercato, riferite sia a nuovi posteggi, sia a rinnovo di concessione, se le attrezzature impiegate non sono conformi alle prescrizioni di arredo urbano (morfologiche, cromatiche, dimensionali, di tecnologia dei materiali, eccetera) dettate dal Comune in via generale o, eventualmente, anche in via specifica per porzioni di territorio o singoli posteggi, avuto riguardo al concreto contesto urbano nel quale si inseriscono e con la limitazione alle specializzazioni merceologiche, fatta salva ogni altra valutazione discrezionale dell'interesse pubblico ai fini del loro rinnovo.
4. Le disposizioni contenute nel Titolo IV° del presente regolamento, per quanto compatibili, si applicano anche alle occupazioni stagionali e temporanee.

---

<sup>12</sup> Ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo.

<sup>13</sup> La *lista di spunta* è la graduatoria degli *spuntisti*, formata e aggiornata in vigore del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, secondo i criteri previsti dall'articolo 16 di questo regolamento. La *lista di spunta a ruolino* è la graduatoria degli *spuntisti* esistente al momento dell'entrata in vigore della legge 28 marzo 1991, n. 112 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1991 n. 82 ed entrata in vigore il 23 aprile 1991).

5. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non verranno più autorizzati nuovi mercatini del c.d. "scambio".

Le iniziative già esistenti verranno confermate a condizione che l'attività posta in essere sia conforme al dettato normativo e lo svolgimento sia consono a criteri di decoro e non arrechi disturbo al territorio circostante.

6. E' espressamente abrogato il Regolamento per la Disciplina del Commercio Ambulante, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale del 21.7.1971 Atti n. 168683/1389/71.
7. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con questo regolamento.
8. Questo regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione.